

**REPUBBLICA ITALIANA****Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZAsul ricorso numero di registro generale **2157** del 2014, proposto da:

Daniela Adamo, Lioni Gabriella, Attilio Amato, Antonelli Daniela, Balestrieri Maria, Barone Maria, Barretta Maria Rosaria, Bortoletto Alessandra, Altavilla Luciana, Arbitrio Teresa, Bolognino Maria Rosaria, Bonanno Carmen, Bonanno Rosa Maria, Borza Tiziana, Bufano Vincenza, Cacciatore Maria Simona, Cacucci Antonia, Callegari Massimo, Calò Nicola, Campanile Rossana, Cantoni Mara, Caretti Arianna, Carnevali Tamara, Caruso Filomena, Casesa Valentina, Cefola Simona, Cerasomma Aulo, Cicatiello Francesca, Conte Giovanna, Cosentino Concetta, Cusumano Giuseppe, D'Amico Caterina Rita, D'Amore Roberta, De Rosa Raffaella, De Simone Caterina, Desiderio Anna, Di Iesu Antonella, Dipietro Maurizio, Domenichelli Laura, Ferretti Carlo, Fiorentini Sabrina, Frascogna Paolo Gennaro, Giaquinta Dorotea, Guadagno Sonia, Guarrera Laura, Guglielmini Egidio, Iadarola Cirillo Stefania, Lanzara Donato, Lanzoni Silvia, Lemma Filippo, Lena Annalisa, Leone Michele, Lezzi Loredana, Liotta Maria Antonietta, Maglione Rosa, Mangiante Mariella, Marchesiello Mariangela, Mariani Sofia, Marigliano Antonella, Marina Angela Maria, Molaro Nicola, Murrone Lorella, Nacchia Simona, Nastasia Mirela, Oddo Francesco, Onnis Federica, Orabona Maria Federica, Orlandi Marco, Pascale Nicola, Pera Girolamo, Pica Francesco, Piedinova Paola, Postiglioni Simona, Pugliese

Salvatore, Rummo Angela, Sabatino Francesco Vincenzo, Santomarco Terrano Maria Elena, Saviano Antonietta, Scarpino Giovanna, Siggia Dario, Massimo Squillaro, Patrizia Tafuri, Antonio Tamborrino, Stefano Teatini, Flora Maria Todaro, Ilaria Toralbo, Enrica Totti, Tullia Tribisonda, Rosita Volpe, Valeria Zunino, Maria Grazia Zuottolo, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo De Michele e Sergio Galleano, con domicilio eletto presso Sergio Galleano in Roma, via Germanico, 172;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Abruzzo, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Basilicata, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Calabria, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Campania, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Emilia Romagna, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Friuli Venezia Giulia, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Liguria, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lombardia, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Marche, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Piemonte, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Sicilia, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Sardegna, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Toscana, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Veneto;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 320/2014, resa tra le parti, concernente mancata ammissione ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2014 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e udito per le parti appellanti l'avvocato Galleano;

Considerato che le questioni relative alla legittimità dell'impugnato decreto direttoriale del 25 luglio 2013 e degli atti presupposti (con particolare riguardo all'imposizione di requisiti di accesso ai corsi P.A.S. più stringenti rispetto al passato) devono essere più adeguatamente valutate in sede di merito;

Considerato che, conformemente ad alcune recenti pronunce cautelari della Sezione, nella comparazione dei contrapposti interessi, propria di questa fase cautelare, appare prevalente l'interesse degli appellanti alla frequentazione dei corsi abilitanti per cui è giudizio, non risultando tale soluzione interinale, assunta in attesa della definizione del merito, di pregiudizio per le ragioni dell'amministrazione scolastica;

considerato, quanto alle spese della presente fase cautelare, che le stesse possono esse compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: **2157/2014**) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado e dispone l'ammissione con riserva dei ricorrenti al corso.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Bernhard Lageder, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)